28497-20

men mero



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n.

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/09/2020

R.G.N. 16625/2020

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci

Antonella Di Stasi

Luca Semeraro

Enrico Mengoni

Fabio Zunica

Presidente

Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:


(omissis)

nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 25/03/2020 del Tribunale di Cosenza

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.



J

RITENUTO IN FATTO

- 1. Con ordinanza del 25/03/2020, il Tribunale di Cosenza rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di (omissis) avverso l'ordinanza di convalida e contestuale decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari ed avente ad oggetto motopeschereccio, comandato dall'(omissis), in relazione ai reati di cui agli artt. 1140 e 1218 del codice della navigazione (falsa rotta e inosservanza delle norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima, commessi mediante alterazione del dispositivo satellitare in modo da far risultare il motopeschereccio in area non soggetta alla restrizioni di pesca, al fine di implementare il pescato e soprattutto quello sotto misura a strascico sotto-costa).
- 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione (omissis) (omissis), a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 1140 e 1218 del codice della navigazione.

Argomenta che la condotta contestata integra esclusivamente l'illecito amministrativo di cui all'art. 10 lett. m) comma 1 del d.lgs 4/2012, disposizione che è norma speciale rispetto agli art 1140 e 1218 del codice della navigazione, con riferimento alle modalità dell'azione ed al suo oggetto; il Tribunale aveva completamente omesso di confrontarsi con le dettagliate e decisive deduzioni formulate al riguardo dalla difesa nell'atto contenente i motivi di riesame depositato all'udienza camerale del 25/03/2020; in particolare, si era dedotto, con il primo motivo di riesame, che per sussistere il reato di cui all'art. 1140 cod.nav. la falsificazione della rotta deve consistere nella modifica di un itinerario specificamente prestabilito ed individuato da un provvedimento delle Autorità marittime o da altro provvedimento di natura normativa, da quale l'imbarcazione si discosta senza autorizzazione delle competenti Autorità marine; la condotta contestata all'indagato, invece, non consisteva nella falsificazione di un itinerario prestabilito bensì nell'aver navigato con dispositivo satellitare manomesso; inoltre, non incombeva all'indagato alcun obbligo giuridico di fornire una preventiva rapportazione della rotta navale, in quanto la normativa attualmente in vigore prevede un siffatto obbligo solo quando occorre attraversare le aree marine individuate ex art 5 e allegato I punto 4 del d.lgs 196/2005; neppure sussisteva la condotta inquadrabile nell'art. 1218 cod.nav., poiché il dispositivo che consente la istantanea localizzazione satellitare di una imbarcazione non costituisce



strumento previsto dalle norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima; in definitiva la condotta contestata integrava l'illecito amministrativo summenzionato, considerato anche il sistema satellitare AIS presente a bordo consente esclusivamente l'identificazione istantanea ed automatica del punto geografico in cui si trova un'imbarcazione, come trova riscontro nella definizione di AIS contenuta nell'art. 2 comma 1 lett. q del d.lgs 196/2005.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 125 cod.proc.pen., lamentando l'omessa motivazione in relazione al secondo motivo di riesame formulato nell'atto depositato all'udienza camerale del 25/03/2020, con il quale, in via gradata, si era contestata la sussistenza del dolo specifico necessario per integrare i reati contestati; in particolare, si era dedotto che dalle dichiarazioni rese ex art. 391 bis cod.proc.pen. dai comandanti e dai mozzi di diversi pescherecci, i motopescherecci si recano ad una distanza inferiore ai 700 metri dalla costa, al solo fine di ispezionare se vi sono banchi di pesce azzurro, che, come di consueto, si portano nei pressi della costa per cibarsi di pesci di taglia più piccola; confermavano l'insussistenza del dolo specifico, anche la scarsa quantità e qualità del pescato sottotaglia rinvenuto dalla P.G. in data 22/01/2020; la motivazione espressa dal Tribunale sul punto era del tutto apparente perché si esauriva in un giudizio non sorretto da idonea argomentazione reiettiva dei motivi di riesame.

Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 125 e 321, comma 1, cod.proc.pen, lamentando che il Tribunale aveva ritenuto sussistente il periculum in mora, limitandosi erroneamente a definire il peschereccio corpo del reato ed esprimendo una motivazione apparente in ordine alla attualità e concretezza del periculum ed alla proporzionalità della misura ablativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il primo motivo di ricorso è infondato.

Va premesso che nella valutazione del *fumus commissi delicti*, quale presupposto del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 1 cod. proc. pen., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l'impostazione accusatoria.

Ciò però non significa che possa sindacare la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve solo accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato (Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Vecchione, Rv. 253508; Sez. 5,

n. 18078 del 26/01/2010, De Stefani, Rv. 247134, *Sez*.5, *n.* 49596 del 16/09/2014, dep.27/11/2014, Rv.261677).

Costituisce, infatti, principio consolidato che, mentre per la applicazione delle misure cautelari personali è necessario un giudizio di probabilità di colpevolezza dell'indagato in relazione ad uno o più reati contestati, fondato su una valutazione di gravita degli indizi a suo carico, giudizio richiesto dall'art. 273 cod.proc.pen., per l'applicazione delle misure cautelari reali è sufficiente e necessaria la sussistenza del *fumus commissi delicti*, ovvero una verifica delle risultanze processuali che consenta di ricondurre alla figura astratta del reato contestato la fattispecie concreta e renda plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003 - 19/01/2004, Montella, Rv. 226492).

Questa Corte, poi, ha ripetutamente affermato che, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è, demandata, nell'ambito di una valutazione sommaria in ordine al *fumus* del reato ipotizzato, anche la verifica dell'eventuale difetto soggettivo del reato, purché di immediata evidenza. Ne consegue l'affermazione che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purchè lo stesso emerga *ictu oculi* (Sez. 3 n. 26007 del 05/04/2019, Rv 276015; *Sez.*2, *n.*18331 *del* 22/04/2016,Rv.266896 – 01; Sez. 6 n. 16153 del 06/02/2014, Rv 259337; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Rv. 240521).

Nella specie, il Tribunale ha verificato in senso positivo il *fumus* dei delitti contestati, di cui agli art. 1218 e 1140 cod. nav., evidenziando che l'indagato aveva collegato il sistema AIS (apparecchiatura di bordo obbligatoria e funzionante secondo tecnologia satellitare) ad un GPS esterno in modo da dissimulare le coordinate geografiche della sua reale posizione per far risultare la posizione del peschereccio fuori dalla zona in cui era inibita la pesca a strascico, pur trovandosi lo stesso, in realtà, sottocosta, ad una distanza dalla costa vietata e ad una velocità di navigazione compatibile con la pesca a strascico, al fine di conseguirne l'ingiusto profitto.

In particolare, ha rilevato che, secondo gli esiti dei controlli effettuati dalla Capitaneria di (omissis) , il duplice sistema di localizzazione delle unità da pesca comunitarie pari o superiori ai 12 metri, costituito dall'ACS (cd blue-box, presente nella rete di trasmissione INMARSAT non manipolabile), e dall'AIS (apparecchiatura di bordo obbligatoria e funzionante attraverso la tecnologia satellitare) presentava anomalie ed i dati relativi non erano coincidenti, ricadendo la traccia ACS in un punto differente da quello dell'AIS. Ove utilizzati correttamente, invece, i dati dei due sistemi devono coincidere, mentre, nella specie, nei periodi specificamente indicati nell'ordinanza, i dati rilevati dai due sistemi non coincidevano e dalla lettura dei tabulati era emerso che l'AIS inviava



9

dati relativi alla posizione geografica del peschereccio, diversi da quelli reali dell'ACS, di modo da far risultare l'imbarcazione in zona non sottoposta a restrizione della interdetta alla pesca strascico, sebbene stesse navigando all'interno di quella zona ad una velocità compatibile con tale tipologia di pesca; i successivi controlli effettuati a bordo del peschereccio, una volta rientrato in porto, evidenziavano la presenza a bordo di tutti gli attrezzi necessari alla pesca a strascico oltre che circa sette chili e mezzo di prodotto ittico sotto misura e la circostanza che erano in corso le operazioni di selezione e incassettamento del pesce. I militari accertavano, poi, le modalità di falsificazione della rotta poste in essere dall'indagato: riscontravano la presenza a bordo di un AIS collegato ad un GPS esterno non omologato e con strumentazione non del tipo consentito; l'apparecchio AIS di bordo, non appena acceso, acquisiva automaticamente i dati satellitari della posizione nautica che provenivano da un GPS esterno, i cui valori erano alterati rispetto alla reale posizione nautica del peschereccio; dal menù del GPS esterno era, infatti, possibile modificare la posizione dell'unità di pesca, facendola risultare tramite il segnale AIS su punti di coordinate differenti..

Su tali risultanze processuali, il Tribunale ha basato la valutazione di sussistenza del *fumus del* reato di cui all'art. 1140 cod. nav., perché l'indagato aveva fatto una falsa rotta per procurare a sé un ingiusto profitto, e del reato di cui all'art. 1218 cod. nav., perché non aveva osservato le norme sulla segnalazione marittima.

Ha ritenuto il *fumus* del reato di cui all'art. 1140, evidenziando che l'indagato aveva tenuto una rotta falsa, cioè non corrispondente a quella reale, e che aveva agito al fine di lucro, per l'evidente vantaggio tratto dalla pesca sotto costa.

Quanto all'elemento oggettivo del reato, ha specificamente disatteso le censure difensive, evidenziando che l'utilizzo dei dispositivi GPS rende la rotta sempre costantemente conosciuta dalle autorità ed irrilevante una comunicazione preventiva della stessa; la non corrispondenza al vero della rotta, quindi, va interpretata non solo come rotta difforme da quella tradizionalmente rilevabile ed indicata in forma cartacea nel giornale di navigazione ma anche come rotta difforme da quella rilevabile con l'utilizzo dell'obbligatorio sistema di segnalazione satellitare.

Tale interpretazione, sistematica ed evolutiva è corretta, in quanto va tenuto nel debito conto l'evoluzione tecnologica in materia di tracciamento e rilevazione delle rotte nautiche e la norma va calata nel contesto più ampio della normativa comunitaria: il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ed il Regolamento di esecuzione (UE) N. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del predetto regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle

4

norme della politica comune della pesca .L'esercizio del controllo operativo dei pescherecci, nell'ambito del VSM - acronimo di Vessel Sistem Monitoring - viene attuato grazie all'obbligo imposto ai pescherecci di installare un dispositivo fisso che consenta la loro localizzazione ed identificazione automatica. Il dispositivo deve corrispondere a specifiche comuni a livello di Unione europea e deve consentire inoltre il rilevamento del peschereccio da parte del centro di controllo istituito presso ogni singolo Stato dell'Unione. L'obbligo del dispositivo di cui sopra riguarda i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri (art. 9 404/2011). Le caratteristiche dei dispositivi di localizzazione devono essere tali da garantire, a intervalli regolari la trasmissione automatica da parte dei pescherecci dei seguenti dati al Centro di Controllo della Pesca dello Stato membro di bandiera: identificazione del peschereccio; ultima posizione geografica del peschereccio, con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di affidabilità del 99%; data e ora in cui è stata rilevata la posizione; velocità istantanea e rotta del peschereccio; gli Stati membri provvedono affinché i dispositivi di localizzazione via satellite non consentano la registrazione o la trasmissione di posizioni false e non possano essere alterati manualmente(art.19 -Reg 404/2011).

Con riferimento all'elemento soggettivo, poi, il Tribunale ha rilevato che il quantitativo del novellame non ne escludeva la configurabilità, alla luce della constatata attività di selezione ed incassettamento del pescato.

Ha ritenuto, quindi, anche la correttezza dell'imputazione del reato di cui all'art. 1218 cod. nav., atteso che l'uso scorretto del GPS per la falsificazione della rotta, comportava l'inosservanza delle norme sulla segnalazione marittima; deve ritenersi, infatti, che nelle segnalazioni marittime, sulla base delle considerazioni suesposte, devono rientrare anche quelle relative al sistema obbligatorio di trasmissione satellitare della rotta; ha, poi, chiarito che tra il fatto dell'art. 1231 cod. nav. e quello dell'art. 1218 cod. nav, vi era un rapporto di specialità, sicché nel fatto punito dall'art. 1218 cod. nav. vi erano tutti gli elementi della fattispecie generale oltre agli elementi specializzanti relativi alle segnalazioni per la circolazione marittima anche se pur essi finalizzati alla sicurezza della navigazione.

Il Collegio cautelare ha fatto, dunque, buon governo dei suesposti principi di diritto, procedendo ad una accurata disamina dei fatti, in aderenza alle risultanze processuali e con valutazione delle deduzioni difensive, e ritenendo la astratta configurabilità dei reati oggetto dell'imputazione provvisoria.

Né coglie nel segno la censura del ricorrente, che deduce che la condotta contestata integrerebbe esclusivamente l'illecito amministrativo di cui agli art. 10 lett. m) comma 1 e 11 del d.lgs 4/2012, quale norma speciale rispetto agli art 1140 e 1218 del codice della navigazione (l'art. 10 lett. m) comma 1 del d.lgs 4/2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura

- pone il divieto di "navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare, in aree marittime soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare"; il successivo art. 11 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del predetto divieto è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa).

L'art. 9 l 689/1981 disciplina il concorso fra norme fra norme penali e norme sanzionatorie amministrative, estendendo ai rapporti tra illecito penale e illecito amministrativo di fonte statale il principio di specialità di cui all'art. 15 cod.pen. per individuare ipotesi di concorso apparente di norme all'interno del sistema penale.

La predetta norma non prevede la "clausola di riserva" ma la diversa formulazione, rispetto all'art. 15 cod.pen. non preclude, comunque, al legislatore di prevedere espressamente la clausola nei singoli casi, come avvenuto, appunto, nella specie.

Detta clausola impone di ritenere applicabile esclusivamente la disposizione penale, ove si tratti dello stesso fatto, anche se la stessa abbia ad oggetto la tutela di un bene giuridico diverso (ed il bene giuridico tutelato dal delitto di cui all'art. 1140 cod.nav. è l'interesse patrimoniale del proprietario o dell'armatore di evitare il danno che derivi da una linea di cammino diversa da quella da seguire).

Va, peraltro, ricordato che «il confronto tra norme ai fini dell'individuazione di ipotesi di concorso apparente, deve essere effettuato con riferimento alle fattispecie tipiche astratte, e non tra le fattispecie concrete, e ciò, anche nei rapporti tra violazioni penali e violazioni amministrative, nonostante le differenze terminologiche riscontrabili nella previsione dell'art. 15 cod. pen. rispetto all'art. 9 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 21/01/2011). Anche l'art. 9, facendo riferimento al "fatto punito", non può che riferirsi a quello astrattamente previsto come illecito amministrativo e non certo al fatto naturalisticamente inteso. Tale orientamento è stato condiviso dalla Corte costituzionale che, nella sentenza 3 aprile 1987, n. 97 - pronunziata proprio sul tema del concorso tra fattispecie di reato e violazione di natura amministrativa e con riferimento alla disciplina prevista dall'art. 9 - ebbe ad osservare che, per risolvere il problema del concorso apparente, «vanno confrontate le astratte, tipiche fattispecie che, almeno a prima vista, sembrano convergere su di un fatto naturalisticamente inteso»

Nella specie, appare evidente che le condotte dei reati contestati (fare falsa rotta al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio e inosservanza delle



norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima da parte) e quella della violazione amministrativa (navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare, in aree marittime soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca) risultino diverse e non integranti "lo stesso fatto".

2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili.

Va osservato che, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli *errores in iudicando* o *in procedendo*, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio motivazionale, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez.2, n.5807 del1 8/01/2017,Rv.269119).

- 2. Nella specie, i motivi in esame si sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale e si risolvono essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.
- 3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24/09/2020

Il Consigliere estensore

ntonella Di Stasi

Il Presidente Luca Ramacci

SANCEL NITH PRESTO